



**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 20/03/2018**

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo alle ore 10:00 e seguenti, nella sede dell'Ente nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti recapitare al domicilio dei singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
LEPRI GABRIELE	X	
CACCIAMANI ALDO	X	
MENICHETTI GIOVANNI		X
BIANCARELLI GIUSEPPE	X	
PIERGENTILI VALERIO	X	
ZEBI MORENO		X
BIRASCHI PAOLA	X	
MARINELLI FABRIZIO	X	
POMPEI MIRKO	X	
CAMBIOTTI ANNABELLA	X	
MARTINELLI MATTIA	X	
FARAMELLI GIACOMO	X	
BAZZURRI ALESSIO	X	
CECCARELLI MASSIMO	X	
CECCARELLI STEFANO	X	
ZACCAGNI FRANCESCO	X	
VENERUCCI VIRNA	X	
CARDILE MARCO		X
BARILARI LUCA		X
RUGHI RODOLFO	X	
SALCIARINI MAURO	X	
MARIUCCI SARA	X	
LUPINI PAVILIO		X
GAGLIARDI FRANCESCO	X	
TOTALE	20	5

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: CAMBIOTTI ANNABELLA, CECCARELLI STEFANO, VENERUCCI VIRNA

Assume la Presidenza GIUSEPPE BIANCARELLI nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Visti

- l'art. 48, comma 10, della L. 27/12/1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della L. 16.6.98, n. 191;
- il D.Lgs del 29.9.1998, n. 360, istitutivo dell'addizionale comunale all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche);

**Dato** atto che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m., possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale e stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs n. 360/98 una soglia di esenzione al di sotto della quale l'addizionale comunale non è dovuta; mentre nel caso di superamento del suddetto limite, l'aliquota va applicata al reddito complessivo, non costituendo detta soglia franchigia alcuna;

**Considerato** che si ripropone la necessità, anche per l'esercizio finanziario 2018, di far fronte con entrate locali di carattere impositivo alla diminuzione delle entrate di provenienza statale a titolo di trasferimento;

**Vista** la Legge di stabilità per l'anno 2018, L. n. 205 del 27.12.2017, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali nelle Regioni e negli enti Locali;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 21.04.2016 di approvazione dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2016;

**Ritenuto** opportuno per l'anno 2018 confermare quanto stabilito per l'anno 2017 ovvero:

- un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% ;
- una soglia di esenzione per i redditi sino ad € 12.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo non costituendo detta soglia franchigia alcuna;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Atteso** che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D. Lgs 360/98, l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art.13, comma 15 del D.L.201/2011 che dispone che "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le



deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**Visto** l'art. 42, comma 2, lett. F) del TUEL, approvato con D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1, comma 142, della L. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 285 del 06.12.2017, con il quale è stato differito al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 per gli enti locali;

**Visto** il parere favorevole espresso dalla I<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del \_\_\_\_\_;

**Acquisito**, altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed allegati all'originale del presente atto;

**SI PROPONE DI DELIBERARE:**

- 1) di confermare per l'anno 2018 ai fini dell'applicazione della misura dell'addizionale all'IRPEF quanto già stabilito per l'anno 2017 ovvero:
  - ✓ la soglia di esenzione per i redditi sino ad € 12.000,00 al di sotto della quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta, mentre per i redditi al di sopra di tale limite l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo, non costituendo detta soglia franchigia alcuna
  - ✓ un'unica aliquota per l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
- 2) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Claudia Bianchi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Giuseppe Biancarelli

*Documento sottoscritto con firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale*